

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1954

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRAGA, FRANCESCO SILVESTRI, RICHETTI, ZANELLA, MAGI**

Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

*Presentata il 9 luglio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente iniziativa legislativa si intende apportare le necessarie modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 22, che ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di garantire alla Commissione una maggiore completezza dell'attività d'indagine e di riportare la funzione della stessa nell'ambito della correttezza istituzionale.

Gli interventi svolti sia in Commissione Affari sociali che in Aula hanno sottolineato il fatto che la Commissione d'inchiesta, così come è stata approvata, ad avviso dei

proponenti appare più come un tentativo di mistificare la realtà dei fatti, mirando a creare una versione alternativa degli eventi per attribuire colpe e responsabilità politiche agli avversari, invece che una concreta ricerca e analisi oggettiva dei fatti realmente accaduti negli anni della pandemia.

Questo approccio non solo distorce i fatti, ma rischia di compromettere la fiducia nelle istituzioni e nei processi democratici.

Le decisioni prese durante la pandemia si sono basate, infatti, sulle migliori evidenze scientifiche disponibili al momento e hanno avuto come obiettivo primario la protezione della salute individuale e di quella pubblica. Per questo non è accettabile che l'indagine della Commissione abbia ad og-

getto anche l'efficacia del piano vaccinale, valutandone l'incidenza rispetto alla diffusione dei contagi e dei ricoveri, al tasso di mortalità nonché agli eventi avversi denunciati. Questi argomenti non si decidono a maggioranza. La scienza ha già stabilito la sicurezza del vaccino e la sua efficacia in termini di mortalità.

Compito principale della Commissione d'inchiesta, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 13 febbraio 2008, che richiama a sua volta la sentenza n. 231 del 22 ottobre 1975, « non è di giudicare, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere », in quanto esse non producono « alcuna modificazione giuridica (com'è invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione della situazione di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso ». E ancora: « L'attività di inchiesta rientra, insomma, nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine

penale, che se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale ».

Allo stesso modo non si può accettare una Commissione d'inchiesta che escluda dal perimetro dei lavori della Commissione le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organi tecnici, ciascuno con le proprie specifiche competenze.

In particolare, è opportuno ricordare che le regioni, secondo la nostra Costituzione, hanno competenze primarie nella gestione e nell'organizzazione della sanità nel proprio territorio e nella tutela della salute dei cittadini e, naturalmente, hanno avuto un ruolo primario nell'organizzazione della risposta all'emergenza pandemica.

La presente proposta di legge, dunque, composta di un solo articolo che novella l'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, da un lato, inserisce, nell'oggetto d'indagine della Commissione, anche l'operato delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei relativi organi tecnici e, dall'altro, esclude dai compiti della Commissione quello di poter valutare l'efficacia scientifica dei vaccini, non rientrando tali analisi nei compiti di una Commissione d'inchiesta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)*, dopo le parole: « adottate dal Governo » sono inserite le seguenti: « , dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali » e la parola: « sue » è sostituita dalla seguente: « loro »;

*b)* alla lettera *b)*, dopo le parole: « elaborati dal Governo » sono inserite le seguenti: « , dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali » e la parola: « sua » è sostituita dalla seguente: « loro »;

*c)* alla lettera *e)*, dopo le parole: « istituiti dal Governo » sono inserite le seguenti: « , dalle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali »;

*d)* alla lettera *m)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la tempestività dell'attuazione di tali indicazioni da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto »;

*e)* dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

« *m-bis)* verificare se, nell'attuazione delle indicazioni del Governo, le difformità delle misure adottate da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali abbiano inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale »;

*f)* alla lettera *n)*, dopo le parole: « adottate dal Governo » sono inserite le seguenti: « , dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali » e le

parole: « sue strutture » sono sostituite dalle seguenti: « loro strutture »;

g) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di quelli acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano »;

h) alla lettera r), dopo le parole: « delle sue strutture di supporto » sono aggiunte le seguenti: « , delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

i) le lettere dd) ed ee) sono abrogate.

